



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 1

COPIA

Servizi socio-assistenziali – Pubblica istruzione – Musei e Biblioteche – Trasporto pubblico locale – Rapporti con associazioni – Laboratorio educazione ambientale – Politiche giovanili e Sport

N° 266	
DATA	OGGETTO: Gara di appalto per l'affidamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale del Comune di Priverno tramite procedura aperta ai sensi degli articoli 3 e 220 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163. (CIG 365136628B) – aggiudicazione definitiva. approvazione schema di contratto.
27.6.2012	

L'anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di giugno

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che con determinazione n. 441 del 01.12.2011 è stato indetto un Bando di gara, con la procedura di gara aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per l'affidamento della **gara di appalto per l'affidamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale del Comune di Priverno periodo 1.3.2012-31.12.2014 tramite procedura aperta ai sensi degli articoli 3 e 220 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163. (CIG 365136628B)** per un importo complessivo a base d'asta di **€ 1.297.440,00 più iva al 10%**, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D.Lgs. 163/2006;

- che il Bando in questione è stato regolarmente pubblicato, sulla GUCE, sulla GURI, all'Albo pretorio, sul sito web del Comune, su due quotidiani a testata nazionale e locale, nonché sui siti istituzionali previsti, indicando l'8.2.2012 alle ore 12:00 il termine di presentazione delle offerte;
- che con Determinazione n. 62 del 06.02.2012, a causa delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito l'intera Nazione comportando l'impossibilità di consegnare o, comunque, far pervenire via posta le istanze delle ditte interessate alla gara di che trattasi, si è stabilito di prorogare la data di consegna delle offerte al 16.02.2012 alle ore 12:00 e, conseguentemente, l'apertura delle stesse per il giorno 20.02.2012, alle ore 10:00;
- che con Determinazione n. 65 dell'08.02.2012 si stabiliva di sospendere in via temporanea la procedura di gara di appalto del servizio del trasporto pubblico locale del Comune di Priverno in attesa che il Consiglio di Stato si pronunciasse in merito al ricorso presentato dalla ditta Satline srl di Priverno;
- che con Determinazione n. 108 del 06.03.2012 è stata revocata la sospensione temporanea della gara per l'affidamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale del Comune di Priverno, a seguito del pronunciamento del Consiglio di Stato, che in data 28.2.2012 ha respinto il ricorso presentato dalla ditta Satline srl di Priverno avverso il Bando di gara in parola;
- che con la medesima Determinazione n. 108/2012 si è stabilito che l'apertura delle domande di partecipazione fosse prevista per il giorno 13.3.2012 alle ore 12:00 presso il Comune di Priverno, sede via della Stazione n. 1, con le stesse modalità previste dal Bando di gara;

- che con la Determinazione n.110 dell'08.03.2012 è stata costituita la Commissione di gara;
 - che con determinazione n. 188 del 08.05.2012 si è proceduto ad approvare i sette verbali della gara in parola, con cui la Commissione giudicatrice ha proceduto alla valutazione della gara di che trattasi ed all'elaborazione della seguente graduatoria
- 1) **CO.TRI. Cons. Trasporti Italiani** con sede in Roma, punti 62,00 + punti 15,00 = **punti 77,00**
 - 2) **CIALONE Tour SpA** con sede in Ferentino (FR), punti 20,00 + punti 27,00 = **punti 47,00;**
 - 3) **GEAF srl Gestione Autolinee Frosinone** con sede in via Casale Frosinone, punti 15,00 + punti 27,00 **punti 42,00**
 - 4) **RISVEGLIO srl** con sede in Sora (FR), punti 20,00 + punti 21,00 = **punti 41,00 con lo stesso punteggio della**
 - 5) **SCHIAFFINI Travel SpA** con sede in Roma, punti 15,00 + punti 26,00 = **punti 41,00;**
 - 6) **LANNA Autoservizi srl** con sede in Artena (RM), punti 20,00 + punti 20,00 = **punti 40,00**
 - 7) **SATLINE srl** con sede in Priverno (LT), punti 26,00 + punti 10,00 = **punti 36,00.**

Che con la medesima determinazione n. 188/2012 si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in questione a favore della Ditta **CO.TRI Consorzio Trasporti Italiani**, con sede in via Fontanesi Antonio,16 – 00155 ROMA, per la durata di mesi 34, in attesa di espletare i controlli di legge ai sensi dell'art. 48 comma 2, del D.lgs n. 163/2006, in merito al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-organizzativa dichiarati in sede di gara ;

Preso atto che ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.lgs n. 163/2006, sono stati espletati i controlli di legge in merito alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta, in quanto si è acquisita la documentazione della ditta **CO.TR.I Consorzio Trasporti Italiani**, con sede in via Fontanesi Antonio,16 – 00155 ROMA, con la quale la stessa ha comprovato il possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnico-organizzativa e di capacità qualitativa dichiarati in sede di gara;

Che con determinazione n.212/2012 si è stabilito di aggiudicare in maniera definitiva l'appalto per l'affidamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale del Comune di Priverno, alla ditta **CO.TR.I Consorzio Trasporti Italiani**, con sede in via Fontanesi Antonio,16 di ROMA, per la durata di 34 mesi, dietro un ribasso percentuale pari a 3,789% (tre punti percentuale sette decimi di punto, ottocentesimi di punto e nove millesimi di punto) del corrispettivo posto a base d'asta di € 1.297.440,00, iva al 10% esclusa e pertanto per un corrispettivo complessivo per l'intero appalto ammontante a € 1.250.074,67, più iva al 10%;

Che con la medesima determinazione n. 212/2012 si stabiliva che decorso il termine di 35 gg dalla comunicazione, senza opposizione, del presente provvedimento ai sensi dell'art. 11, comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., verrà stipulato il contratto pubblico e si darà avvio all'effettivo avvio del servizio;

Preso atto che in data 25.06.2012 è pervenuto al protocollo generale del Comune di Priverno, prot. n. 11933 del 26.06.2012, il ricorso presentato dalla Ditta **Satline srl** di Priverno contro il comune di Priverno, sostenendo una serie di eccezioni e chiedendo l'annullamento della procedura della gara di che trattasi;

Preso atto che in sede giudiziaria non è stata adottata alcuna disposizione a sospendere il decorso dei termini per l'aggiudicazione della gara in parola, al fine di evitare ulteriori e distinte contestazioni si ritiene, pertanto, di dover provvedere all'approvazione dello schema di contratto di servizio per la regolamentazione del Trasporto Pubblico Locale del Comune di Priverno con la ditta CO.TR.I. di Roma, che abbia una durata di 34 (trentaquattro) mesi ovvero: dal 1 luglio 2012 al 30 Aprile 2015, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, altresì, di stabilire che nel caso in cui il competente TAR o le successive autorità adite, dovessero annullare la procedura di gara e/o dichiarare inefficace/illegittima l'avvenuta aggiudicazione alla ditta CO.TR.I. di Roma, l'affidamento decadrà immediatamente senza che la ditta CO.TR.I. possa avanzare pretese o diritti di sorta;

Visto il provvedimento sindacale n. 11 del 26.10.2011, con il quale il Sindaco, a seguito dell'approvazione del nuovo modello organizzativo dell'Ente, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 205/2011, conferisce alla Dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del dipartimento dal 26.10.2011 fino al termine del mandato sindacale;

Visto il decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53 pubblicato in G.U. n. 84 del 12 aprile dal titolo "Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici"

Dato atto che sono trascorsi i 35 giorni dello standard assegnato dal legislatore quale tempo adeguato a consentire l'esercizio di azioni di tutela da parte degli altri concorrenti;

Vista la deliberazione di G.C. n.082 del 02.04.2004, con la quale viene adottato il nuovo regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. (D.Lgs 18.8.2000 n.267) e in particolare l'art. n.107;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario anno 2012 e la gestione dei residui passivi;

DETERMINA

Per tutte le motivazioni in premessa indicate che in questo dispositivo di intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1) di approvare lo schema di contratto per la regolamentazione delle modalità e delle condizioni di affidamento al Consorzio CO.TR.I. di Roma, con sede in via Fontanesi, del servizio Trasporto Pubblico Locale del Comune di Priverno, per la durata di 34 mesi (trentaquattro), prevedendo che l'inizio del servizio sia stabilito a far data dal 01.07.2012 e termine il 30.4.2015, che allegato alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale, dietro un corrispettivo complessivo per l'intero appalto ammontante a €. 1.250.074,67, più iva al 10%, così come risultato dal ribasso della ditta CO.TR.I. di Roma;

2. Di impegnare la citata spesa come segue:

- Dal 1 luglio al 31 dicembre 2012 € 242.661,54 Iva compresa al 10% da imputare ai seguenti codici del bilancio 2012 cap. capitolo 2027/00 del bilancio pluriennale 2012-2014:
 - Anno 2013 per € 485.323,08 Iva compresa al 10% da imputare al capitolo 2027/00 del bilancio pluriennale;
 - Anno 2014 per € 485.323,08 Iva compresa al 10% da imputare al bilancio pluriennale capitolo 2027/00;
 - Dal 1 gennaio al 30 Aprile 2015 per € 161.774,36 iva compresa al 10% da imputare al capitolo 2027/00, del bilancio 2015;
3. Di stabilire che nel caso in cui il competente TAR o le successive autorità adite, dovessero annullare la procedura di gara e/o dichiarare inefficace/illegittima l'avvenuta aggiudicazione al Consorzio Cotri, l'affidamento decadrà immediatamente senza che il Consorzio Cotri quest'ultimo possa avanzare pretese o diritti di sorta;
4. la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

F.to dott.ssa Carla Carletti -

COMUNE DI PRIVERNO

PROVINCIA DI LATINA

REPUBBLICA ITALIANA

SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO

PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL COMUNE DI PRIVERNO

IMPORTO NETTO

L'anno duemiladodici il giorno del mese di in Priverno nella casa comunale. Avanti a me dott. Pilone Luigi, Segretario generale autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art.97, comma 4, lett.c), T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.lgs 18.8.2000 n.267, si sono costituiti:

- da una parte la **dott.sa Carla Carletti**, nella sua qualità di **Responsabile del Dipartimento 1**, avente un numero 800005330594 di codice fiscale ed un numero 01308200599 di partita IVA, il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'amministrazione comunale che rappresenta ai sensi dello statuto del Comune, giusto provvedimento sindacale n. 11 del 26.10.2011
 - dall'altra per **L'impresa** esercente affidataria Consorzio COTRI con sede in Roma, Via Fontanesi 24, codice fiscale e partita Iva 06178791007, ai fini del presente atto rappresentato da dal Presidente e Legale Rappresentante pro tempore Antonio Pompili nato a Palombara Sabina (Roma) il 22 febbraio 1937 e domiciliato per la carica presso il Consorzio.
- Dell'identità e della capacità delle sopra costituite parti io, Segretario comunale rogante sono personalmente certo Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso.

PREMESSO

che con determinazione n. 441 del 01.12.2011 è stato indetto un Bando di gara, con la procedura di gara aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per l'affidamento della **gara di appalto per l'affidamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale del Comune di Priverno periodo 1.3.2012-31.12.2014 tramite procedura aperta ai sensi degli articoli 3 e 220 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163. (CIG 365136628B)** per un importo complessivo a base d'asta di **€ 1.297.440,00 più iva al 10%**, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D.Lgs. 163/2006;

- che il Bando in questione è stato regolarmente pubblicato, sulla GUCE, sulla GURI, all'Albo pretorio, sul sito web del Comune, su due quotidiani a testata nazionale e locale, nonché sui siti istituzionali previsti, indicando l'8.2.2012 alle ore 12:00 il termine di presentazione delle offerte;
- che con Determinazione n. 62 del 06.02.2012, a causa delle avverse condizioni metereologiche che hanno colpito l'intera Nazione comportando l'impossibilità di consegnare o, comunque, far pervenire via posta le istanze delle ditte interessate alla gara di che trattasi, si è stabilito di prorogare la data di consegna delle offerte al 16.02.2012 alle ore 12:00 e, conseguentemente, l'apertura delle stesse per il giorno 20.02.2012, alle ore 10:00;
- che con Determinazione n. 65 dell'08.02.2012 si stabiliva di sospendere in via temporanea la procedura di gara di appalto del servizio del trasporto pubblico locale del Comune di Priverno in attesa che il Consiglio di Stato si pronunciasse in merito al ricorso presentato dalla ditta Satline srl di Priverno;

- che con Determinazione n. 108 del 06.03.2012 è stata revocata la sospensione temporanea della gara per l'affidamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale del Comune di Priverno, a seguito del pronunciamento del Consiglio di Stato, che in data 28.2.2012 ha respinto il ricorso presentato dalla ditta Satline srl di Priverno avverso il Bando di gara in parola;
- che con la medesima Determinazione n. 108/2012 si è stabilito che l'apertura delle domande di partecipazione fosse prevista per il giorno 13.3.2012 alle ore 12:00 presso il Comune di Priverno, sede via della Stazione n. 1, con le stesse modalità previste dal Bando di gara;
- che con la Determinazione n.110 dell'08.03.2012 è stata costituita la Commissione di gara;
- che con determinazione n. 188 del 08.05.2012 si è proceduto ad approvare i sette verbali della gara in parola, con cui la Commissione giudicatrice ha proceduto alla valutazione della gara di che trattasi ed all'elaborazione della graduatoria di gara;

Che con la medesima determinazione n. 188/2012 si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in questione a favore della Ditta CO.TRI Consorzio Trasporti Italiani, con sede in via Fontanesi Antonio,16 – 00155 ROMA, per la durata di mesi 34, in attesa di espletare i controlli di legge ai sensi dell'art. 48 comma 2, del D.lgs n. 163/2006, in merito al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-organizzativa dichiarati in sede di gara ;

Che con determinazione n.212/2012 si è stabilito di aggiudicare in maniera definitiva l'appalto per l'affidamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale del Comune di Priverno, alla ditta CO.TR.I Consorzio Trasporti Italiani, con sede in via Fontanesi Antonio,16 di ROMA, per la durata di 34 mesi, dietro un ribasso percentuale pari a 3,789% (tre punti percentuale sette decimi di punto, ottocentesimi di punto e nove millesimi di punto) del corrispettivo posto a base d'asta di € 1.297.440,00, iva al 10% esclusa e pertanto per un corrispettivo complessivo per l'intero appalto ammontante a €. 1.250.074,67, più iva al 10%.

Che con la medesima determinazione n. 212/2012 si stabiliva che decorso il termine di 35 gg dalla comunicazione, senza opposizione, del presente provvedimento ai sensi dell'art. 11, comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., verrà stipulato il contratto pubblico e si darà avvio all'effettivo avvio del servizio;

che con la determinazione n. del si è approvato lo schema di contratto per la regolamentazione delle modalità e delle condizioni di affidamento l'appalto per l'affidamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale del Comune di Priverno, alla ditta CO.TR.I Consorzio Trasporti Italiani, con sede in via Fontanesi Antonio,16 di ROMA, per la durata di 34 mesi, prevedendo che l'inizio del servizio sia stabilito a far data dal 01.07.2012 e termine il 30.4.2015, che allegato alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale, dietro un corrispettivo complessivo per l'intero appalto ammontante a €. 1.250.074,67, più iva al 10%, così come risultato dal ribasso della ditta CO.TR.I di Roma;

che con la medesima determinazione n. del , nel prendere atto del il ricorso presentato dalla Ditta Satline srl di Priverno contro il comune di Priverno per l'annullamento della procedura della gara di che trattasi, si è stabilito che nel caso in cui il competente TAR o le successive autorità adite, dovessero annullare la procedura di gara e/o dichiarare inefficace/illegittima l'avvenuta aggiudicazione alla ditta CO.TR.I. di Roma, l'affidamento decadrà immediatamente senza che la ditta CO.TR.I possa avanzare pretese o diritti di sorta;

Tutto ciò premesso

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Premesse)

La premessa in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come la determinazione n. 441 del 1.12.2011 di indizione della gara, il capitolato di gara il bando, l'offerta tecnica, l'offerta economica prodotta dall'impresa appaltatrice e la determinazione n. 212 del 22.5.2012, di aggiudicazione definitiva dell'appalto in parola, nonché la determinazione n. del di approvazione del presente contratto e di inizio del servizio per costituire documentazione indispensabile a regolamentare l'accordo tra le parti.

Art. 2 (Durata del Contratto)

1. La durata dell'affidamento dei servizi oggetto del presente contratto è pari n. 34 mesi a partire dalla data di effettivo inizio del servizio.

L'ente appaltante ha facoltà di prorogare l'affidamento alla stessa impresa per un periodo non superiore a due anni qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del Regolamento n. 1370/07/CE del 23 ottobre 2007.

2. Alla scadenza del termine il contratto si intende risolto di diritto. L'Impresa affidataria sarà comunque tenuta, a richiesta dell'Ente Appaltante, a rendere il servizio di cui al presente contratto per un ulteriore periodo massimo di sei mesi, senza soluzione di continuità alle stesse condizioni del contratto di servizio in essere.

Art. 3 (Oggetto del Contratto)

Il Contratto disciplina i rapporti tra l'Ente affidante ed il Gestore in merito all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale nel prosieguo denominati, per brevità, servizi di "TPL" indicati nel programma di esercizio annuale di cui all'allegato A.

Il Contratto disciplina, altresì, gli impegni assunti dall'impresa nell'offerta tecnica.

Art. 4 (Obblighi del Gestore)

1. Il Gestore si obbliga ad esercitare i servizi di TPL secondo il programma di esercizio annuale di cui all'allegato A.

Il Gestore è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi, svolte direttamente o da soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare:

- a. della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti in proprietà nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- b. della manutenzione ordinaria e straordinaria del parco veicoli atta a garantire la sicurezza, pulizia, efficacia ed efficienza operativa;
- c. delle revisioni periodiche del parco veicoli prescritte dalla vigente normativa;

- d. dell'adozione, nell'espletamento del servizio, dei procedimenti e delle misure necessari per garantire la sicurezza dei viaggiatori e l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio;
- e. dell'obbligo di provvedere all'informazione capillare e preventiva delle variazioni relative al programma d'esercizio e all'aggiornamento delle informazioni al pubblico.

2. L'Impresa si impegna ad inviare annualmente all'Ente affidante l'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi contributivi e retributivi.

3. Ai sensi dell' art. 25 del dl n. 1/2012 , convertito con modificazioni nella legge n. 27/2012, l'Impresa si impegna a rispettare nei confronti del personale impiegato nell'esercizio dei servizi di TPL, oggetto del presente Contratto le disposizioni legislative che disciplinano lo stato giuridico degli addetti, il trattamento economico e normativo di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli autoferrotranvieri, il corrispondente trattamento previdenziale.

I conducenti, gli agenti di controllo e in ogni caso il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con i clienti debbono indossare, mantenendola sempre in perfetto stato, speciale divisa aziendale e apposito cartellino di riconoscimento.

4. L'Impresa aggiudicataria si impegna a prendere in carico il personale addetto alla guida e il personale, oltre i vincoli di legge, per il quale si è offerta la disponibilità all'assunzione in sede di offerta tecnica, proveniente dall'impresa cessante, alla data di indizione della gara assicurando la tutela dei livelli occupazionali e delle posizioni giuridiche, normative ed economiche, ai sensi della vigente disciplina contrattuale di settore.

Viceversa alla scadenza contrattuale o per altra motivazione, il Gestore si impegna a cedere al soggetto subentrante nella gestione del servizio, il personale alle sue dipendenze al momento del subentro del nuovo gestore ed a trasferire nella disponibilità del subentrante il relativo fondo per il trattamento di fine rapporto lavoro.

5. Nella medesima eventualità prevista al precedente punto 6 l'Impresa si impegna ad alienare al soggetto subentrante, alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 22, comma 2 della L.R.30/98, i beni acquistati con i contributi regionali.

6. Il Gestore deve indicare per il servizio oggetto del presente contratto il Direttore e/o il Responsabile di Esercizio in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale, previsti dal D.leg.vo 395/2000 e sue successive modificazioni e/o integrazioni.

7. Su richiesta o con il consenso dell'Ente Appaltante, il Gestore è tenuto ad apportare, nei limiti di cui al successivo punto 8), parziali variazioni al programma di esercizio in relazione alle mutate esigenze della domanda di mobilità e in base alla soddisfazione della clientela.

Per modifiche alle condizioni di appalto di cui alla rete del servizio si intendono:

- l'istituzione di nuove corse o linee anche temporanee;
- la soppressione di corse o linee esistenti;
- ogni altra variazione del programma d'esercizio, anche temporanea;
- variazioni determinate da nuove disposizioni normative e/o di pianificazione dei trasporti.

8. Le modifiche sopra indicate, se contenute entro il limite del 3% in diminuzione o in aumento delle stesse, del numero dei chilometri di esercizio effettuati nel corso del bimestre per effetto di cause di forza maggiore o di specifiche richieste avanzate dall'ente committente non comportano modifiche nell'erogazione dei corrispettivi dovuti.

9. Nel caso di eventi di forza maggiore quali calamità naturali, terremoti, sommosse o comunque eventi non prevedibili e non imputabili alle parti, il Gestore può temporaneamente interrompere o ridurre i servizi di TPL, ovvero esercitarli anche con modalità sostitutive, previo assenso dell'Ente affidante. Le riduzioni temporanee del servizio connesse agli eventi precedentemente citati non comportano variazioni del

corrispettivo. Il Gestore è tenuto, altresì, a comunicare all'Ente affidante, al più tardi entro le 12 ore successive, qualsiasi sospensione o variazione di esercizio.

10. Il programma di esercizio descrive l'offerta per linea in termini di:

- estremi del percorso con indicazione delle fermate;
- percorrenza annua
- lunghezza di esercizio
- tipologia delle corse e periodicità dell'esercizio
- orari

11. In particolare, nell'esercizio del servizio:

- a) il Gestore dovrà adibire numero n. 5 +1 autobus compresa la scorta;
- b) gli orari devono essere compilati in modo che la velocità massima sia mantenuta nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e la velocità commerciale, che non deve comunque superare quella consentita dalle disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti, garantisca la sicurezza del servizio e l'incolumità pubblica;

- c) il libero accesso alle vetture ed agli impianti opportunamente regolamentati è consentito ai funzionari dell'Ente Appaltante;

- d) sugli autobus non dovrà tollerarsi per nessuna ragione un carico superiore al massimo – fissato nella carta di circolazione – di viaggiatori o di bagagli merci.

Ogni modifica apportata agli autobus in servizio pubblico, rilevante ai fini dell'esercizio pubblico, dovrà essere comunicata all'Ente affidante che si riserva, quando ne sia il caso, di sottoporre l'autoveicolo ad un nuovo collaudo.

Questo è poi necessario tutte le volte che venga effettuata una modifica che comporti una diversa quantità di posti viaggiatori o di bagagli merci.

Con l'acquisto di nuovi autoveicoli da adibire al servizio automobilistico il Gestore segnalerà all'Ente affidante il tipo e le caratteristiche. Il Gestore non potrà alienare gli autobus adibiti al servizio o destinarli ad altro uso senza l'autorizzazione dell'Ente affidante.

- e) È fatto obbligo al Gestore di rilasciare per il trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e dei pacchi appositi biglietti, contromarche o riscontri da staccarsi da blocchetti o da macchine emettitrici all'atto stesso del pagamento del prezzo effettivo del trasporto comprendente gli oneri tributari secondo le disposizioni in vigore. I documenti di trasporto dovranno contenere:

- il prezzo del trasporto;
- il nominativo della Impresa esercente;
- la data del rilascio dei documenti stessi.

Sia sui biglietti di C.S. che su quelli di abbonamento dovrà essere indicato, fra l'altro, il periodo di loro validità secondo le disposizioni tariffarie vigenti.

Le matrici di tutti i sopraindicati documenti di trasporto devono essere conservate dal Gestore per la durata di due anni.

- f) Il Gestore ha l'obbligo di ottemperare a tutte le richieste dell'Ente affidante sia per quanto riguarda lo stato degli autoveicoli sia lo stato degli impianti di officina.

È tenuto, inoltre, alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio pubblico contenute nella legge 28 settembre 1939 n. 1822 e successive modifiche ed integrazioni., nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione sulle strade e aree pubbliche.

Il Gestore è, altresì, tassativamente tenuto ad attenersi prontamente e diligentemente a tutte le prescrizioni generali e particolari emanate o da emanare dalla Regione e dall'Ente Appaltante.

Le variazioni alle modalità di esercizio autorizzate nel corso dell'espletamento del servizio saranno riportate in calce al presente contratto con gli estremi del provvedimento.

12. L'impresa si impegna, altresì, a rispettare tutti gli impegni assunti in sede di presentazione offerta tecnica.

13. In caso di sciopero il Gestore garantisce le prestazioni indispensabili, stabilite con accordo siglato tra Gestore e Organizzazioni Sindacali, ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia prevista della legge sullo sciopero nei servizi essenziali (L. 12-06-1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni). Il Gestore garantisce, altresì, la relativa comunicazione all'Ente e all'utenza.
14. In caso di mancata esecuzione del servizio da parte dell'Impresa per cause diverse da quelle previste nei precedenti commi, l'Ente affidante, fermo restando la risoluzione di diritto del Contratto, attua le procedure necessarie per garantire, in ogni caso, l'erogazione del servizio, con rivalsa sul Gestore per le spese sostenute.

Art. 5

(Obblighi del Gestore con riferimento al materiale rotabile)

1. Per garantire il regolare svolgimento dei servizi di TPL il Gestore si impegna ad utilizzare i veicoli indicati nell'offerta tecnica di cui al presente allegato B n. 5+1 vetture compresa la scorta e a mantenerli in perfetto stato di efficienza.
2. Prima di procedere all'acquisizione di nuovi veicoli da adibire al servizio affidato, il Gestore dovrà richiedere la preventiva autorizzazione dell'Ente affidante, segnalandone il tipo e le caratteristiche, con riferimento alla concreta accessibilità su tali mezzi di soggetti portatori di handicap.
3. Il Gestore deve trasmettere annualmente all'Ente affidante l'elenco aggiornato dei veicoli, come previsti in sede di offerta, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute. L'Ente affidante può verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati e con controlli a campione, la composizione del parco, il suo stato di efficienza e l'effettivo rispetto del programma di manutenzione del Gestore. Il mancato rispetto degli impegni derivanti dal programma di manutenzione comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 17.

Art. 6

(Corrispettivi e modalità di pagamento)

Il corrispettivo annuo dovuto per n.34 mesi con decorrenza dal _____ al _____ è quello risultante dalla percentuale di ribasso sul prezzo di gara previsto dall'offerta economica presentata dall'impresa aggiudicataria.

A fronte di tutti gli obblighi di servizio imposti di cui al D.Lgs 422/97, l'Ente affidante si impegna a corrispondere al Gestore, per l'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto e riportati nell'allegato A, il corrispettivo complessivo di €. _____ annui, oltre I.V.A. come per legge, _____ e della percorrenza annua dei servizi programmata in _____ km/anno già tenuto conto dello sconto praticato in sede di gara.

Il corrispettivo è ripartito in rate bimestrali. Il Comune, senza alcun obbligo di anticipazione degli importi assunti a carico dell'amministrazione regionale, si impegna a corrispondere le somme dovute per ciascun bimestre entro il decimo giorno dal trasferimento delle relative somme da parte della Regione Lazio, la quale opera in base ai rendiconti bimestrali ricevuti aventi ad oggetto le percorrenze effettivamente svolte in ogni singolo bimestre.

Variazioni in più od in meno del 3% del numero dei chilometri di esercizio effettuati nel corso del bimestre per effetto di cause di forza maggiore o di specifiche richieste avanzate dall'ente committente non comportano modifiche nell'erogazione dei corrispettivi dovuti.

Qualora il Comune sia tenuto a corrispondere propri corrispettivi per i servizi aggiuntivi od integrativi richiesti, è tenuto ad adeguarsi alle modalità sopra indicate per i corrispettivi dovuti dalla Regione, provvedendo ad erogare il medesimo importo chilometrico alle stesse scadenze bimestrali.

Tutti i corrispettivi di esercizio sono da intendersi al netto di IVA, che dovrà comunque essere computata nella misura del 10% dei singoli importi indicati nelle fatture bimestrali che l'impresa esercente è tenuta ad emettere per i rispettivi periodi.

I corrispettivi di cui sopra, ai sensi di legge, devono essere, da parte delle amministrazioni a cui carico sono posti, aggiornati annualmente in misura corrispondente al tasso di inflazione rilevato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, utilizzando come parametro l'indice su base annua misurato con riferimento al mese di ottobre. L'aggiornamento dei corrispettivi di riferimento si applica a partire dalla scadenza del primo anno di esercizio del servizio. Nel caso il mancato adeguamento sia dovuto ad una omissione dell'amministrazione regionale, l'impresa interessata non può rivalersi nei confronti dell'amministrazione comunale, ma è tenuta a procedere direttamente contro l'amministrazione regionale. Il corrispettivo di cui sopra potrà essere erogato direttamente dalla Regione Lazio in rate bimestrali, previa acquisizione della documentazione necessaria. Ogni altra eventuale provvidenza riferita a TPL relativa a provvedimenti regionali o statali, sarà, per quanto di competenza, trasferita direttamente all'affidataria.

Il vincolo contrattuale impone reciprocamente l'obbligo per il Comune di corrispondere il corrispettivo quale scaturito dal ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria del servizio in sede di gara e l'obbligo per l'impresa affidataria di effettuare i chilometri di servizio previsti dal programma di esercizio. Pertanto, la percentuale contributiva chilometrica scaturita dal rapporto tra i due dati di cui sopra deve rimanere costante per tutta la durata del contratto di servizio, cosicché a qualsiasi riduzione dell'ammontare del corrispettivo per cause indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione comunale stipulante deve corrispondere una riduzione dei chilometri di esercizio tale da conservare inalterata la percentuale chilometrica iniziale.

In corrispondenza di ogni pagamento periodico, l'Ente Appaltante ha facoltà di trattenere dall'importo dei corrispettivi le somme derivanti da eventuali sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi del successivo art. 17 a carico dell'Impresa affidataria, divenute esecutive. L'Ente Appaltante ha, altresì, facoltà di operare la compensazione di crediti esigibili relativi a rimborso danni o spese, ovvero per ogni altra partita a credito.

Art. 7 (Obblighi dell'Ente affidante)

Qualora la regolare erogazione del servizio possa essere limitata da lavori ed attività poste in essere dall'Ente affidante o, su sua specifica autorizzazione, da altri enti o privati, nonché da eventi e manifestazioni autorizzati o posti formalmente a conoscenza dell'Ente stesso, l'Ente affidante si impegna ad informare il Gestore entro 72 ore e con modalità appropriate, al fine di effettuare le dovute modifiche temporanee al programma di esercizio, per le quali valgono le condizioni previste dal presente articolo.

L'Ente affidante pone in essere le condizioni per il raggiungimento dei livelli di servizio definiti nel programma d'esercizio, realizzando tutti gli interventi di propria competenza previsti nel presente Contratto.

Qualora il Comune sia tenuto a corrispondere propri corrispettivi per i servizi aggiuntivi od integrativi richiesti, è tenuto ad adeguarsi alle modalità sopra indicate per i corrispettivi dovuti dalla Regione, provvedendo ad erogare il medesimo importo chilometrico alle stesse scadenze bimestrali. In aggiunta al corrispettivo definito in sede di aggiudicazione e al contributo integrativo sono, altresì, garantiti al soggetto aggiudicatario gli importi relativi alla vendita dei titoli di viaggio, le compensazioni per i viaggi gratuiti di cui alla L.R. 30/98, art. 31, gli introiti conseguenti agli aumenti tariffari che la norma regionale vorrà prevedere con l'obiettivo di un progressivo incremento del rapporto ricavi/costi, gli importi derivanti dalla valorizzazione commerciale di cui all'art. 15 e qualsiasi altra agevolazione disposta da norme regionali e/o nazionali e gravanti sul bilancio di tali enti, compreso i contributi per rinnovo, sostituzione e potenziamento del parco rotabile, per l'acquisto di sistemi tecnologici di rilevamento e informazione e per investimenti in genere.

Nessun onere aggiuntivo è previsto a carico del Comune oltre a quanto sopra specificato.

Art. 8
(Obblighi del Gestore alla scadenza del contratto)

1. Il Gestore è tenuto a presentare all'Ente affidante, almeno sei mesi prima della scadenza del Contratto di Servizio di cui al presente appalto:
 - a. l'elenco dei beni immobili e mobili strumentali essenziali all'esercizio da mettere a disposizione dell'eventuale nuovo aggiudicatario con l'indicazione del titolo, delle modalità di trasferimento e del relativo valore;
 - b. l'elenco del personale dipendente dal Gestore da trasferire all'eventuale nuovo aggiudicatario, suddiviso per qualifica e costo complessivo, preposto alla rete oggetto del presente contratto;
1. Alla scadenza del periodo di affidamento e in esito alla successiva gara, in caso di subentro di nuovo gestore il trasferimento del personale, del relativo trattamento di fine rapporto e dei beni di cui al comma 1 del presente articolo, avverrà secondo la normativa vigente.

Art. 9
(Obblighi di qualità dei servizi)

1. Il Gestore si impegna nell'espletamento del servizio a rispettare quanto indicato nella carta dei servizi allegato c, proposta in sede di offerta tecnica, nel rispetto degli standart qualitativi e degli impegno in essa indicati.

L'Impresa affidataria monitorerà gli indicatori della soddisfazione della clientela così come indicato nella predetta carta dei servizi.

Gli standard non possono essere inferiori a quelli previsti nella carta dei servizi per indicatori dei seguenti fattori di qualità:

- Regolarità e puntualità del servizio;
- Pulizia;
- Confortevolezza del viaggio;
- Informazione alla clientela;
- Raccolta Reclami e/o suggerimenti da parte dell'utenza e relativo riscontro
- Rispetto dell'ambiente.

Qualunque variazione della "Carta dei servizi" dovrà essere comunicata ed approvata preventivamente dall'Ente Appaltante.

Art. 10
(Servizi integrativi senza corrispettivo)

In sede di offerta tecnica la ditta ha offerto i seguenti servizi integrativi senza corrispettivo: servizio linea 9- Priverno Terracina dedicato per collegare nel periodo estivo con n. 372 corse periodo luglio agosto.

Potenziamento linea 1- ferroviaria di Fossanova inserendo corse supplementari per garantire copertura partenze dopo le 20,30 le corse aggiuntive su base annua sono n. 1212.

Servizio specializzato a chiamata di natura socio sanitaria anche per disabili dalle ore 9 alle 12 dalle ore 16 alle 19 secondo quanto indicato in sede di offerta tecnica.

Art. 11
(Rendicontazione annuale della gestione del servizio)

L'Impresa affidataria ai sensi dell' art. 20, comma 2 lett. E) della legge regionale n. 30/98, ha l'obbligo di presentare all'Ente affidante ed alla Regione la rendicontazione annuale della gestione del servizio firmata dal legale rappresentante.

Tale documentazione dovrà contenere i dati , a consuntivo, sulla gestione del servizio svolto nell'anno precedente e/o frazione di esso contenenti i seguenti elementi:

- km annui percorsi per linea
- posti annui offerti
- numero automezzi utilizzati e le rispettive targhe
- personale impiegato distinto per qualifica
- totale passeggeri trasportati biglietti venduti
- abbonamenti venduti
- proventi da traffico
- costi al netto delle infrastrutture
- rapporto proventi da traffico/ costi operativi

Art.12

(Sistema automatizzato di controllo AVM)

L'affidataria dovrà dotarsi entro sei mesi dall'inizio del servizio di un sistema automatizzato di controllo AVM per la localizzazione e il monitoraggio in tempo reale di tutte le vetture e per la gestione operativa del servizio TPL così come previsto dal capitolato di gara e avente i requisiti tecnologici e funzionali dichiarati in sede di offerta tecnica.

Il sistema deve essere in grado di effettuare, oltre la localizzazione GPS dei mezzi ed il monitoraggio in tempo reale del servizio, anche la videosorveglianza a bordo e l'informazione all'utenza. Inoltre il sistema dovrà produrre i rapporti periodici di rendicontazione del servizio, al fine di migliorare la pianificazione e l'esecuzione del servizio stesso e generare dati utili all'aggiornamento della carta dei servizi.

L'affidataria dovrà inoltre rendere disponibile una postazione remota presso il Comune di Priverno, collegata con la centrale operativa, che consenta la visualizzazione del servizio svolto.

In caso di ritardo rispetto ai suddetti termini l'ente locale applicherà una riduzione del corrispettivo di €. 100 al giorno.

Art. 13

(Garanzie)

1. Il Gestore, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, è tenuto a costituire, al momento della stipula del presente contratto, una cauzione definitiva pari a _____ 10% dell'importo complessivo dell'appalto. La cauzione è prestata mediante una delle seguenti modalità:
 - a) fidejussione bancaria;
 - b) polizza assicurativa;
2. La cauzione dovrà avere una durata prorogabile secondo la richiesta dell'ente e verrà svincolata dall'Ente affidante con dichiarazione liberatoria a seguito del completo esaurimento del rapporto contrattuale e dopo aver accertato il pieno rispetto ed il regolare adempimento da parte dell'Impresa delle obbligazioni assunte con il presente contratto.
3. Il Gestore è obbligato, prima dell'inizio del servizio, a stipulare tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente, al fine di consentire all'Ente affidante di verificare la copertura assicurativa di tutti i mezzi utilizzati per i servizi di TPL.

Art. 14

(Aspetti tariffari)

1. Il Gestore adotta i titoli di viaggio di cui all'articolo 30 bis della L.R. 30/98, le relative tariffe in vigore al momento della sottoscrizione del Contratto nel rispetto dell'articolo 30 bis della L.R. 30/98 e succ. modif. ed integrazioni, come da allegato c.
2. I ricavi della vendita dei titoli di viaggio ed ogni altro ricavo connesso, anche indirettamente, all'esercizio del trasporto pubblico competono al Gestore che effettua i servizi.
3. Le parti procederanno all'adeguamento delle tariffe ed adatteranno il sistema tariffario nel suo complesso in coerenza con gli atti emanati in tal senso dalla Regione nel periodo di vigenza contrattuale.
4. Il Gestore si obbliga ad attuare l'integrazione tariffaria secondo le disposizioni regionali nel frattempo emanate.
6. Il Gestore provvede, tramite propri preposti, ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri e a comunicare all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario.
7. Il Gestore è tenuto ad applicare le tariffe agevolate di cui all'articolo 31 della L.R. 30/98.

Art. 15

(Valorizzazione commerciale)

1. L'impresa affidataria è autorizzata a valorizzare, sotto il profilo promozionale e commerciale, gli impianti, le strutture ed i manufatti di servizio, nonché gli autobus adibiti all'esercizio, purché ciò non comporti interferenze con il servizio od oneri aggiuntivi per l'amministrazione committente e/o per gli utenti del servizio di trasporto. Gli introiti derivanti da tale utilizzo sono di diretta spettanza dell'impresa affidataria, che è tenuta comunque a corrispondere le ritenute fiscali e/o i compensi amministrativi dovuti per legge. L'impresa affidataria si impegna comunque a garantire all'amministrazione comunale la disponibilità a richiesta di spazi sugli autobus adibiti al servizio per comunicazioni di natura istituzionale.

Art. 16

(Obblighi di informazione all'utenza)

1. Il Gestore procederà a fornire la capillare ed efficace informazione all'utenza sulle caratteristiche dei servizi offerti e sugli orari di servizio, con particolare riferimento alle informazioni presso le fermate degli orari, delle coincidenze con altre modalità di trasporto nonché dei punti di vendita dei titoli di viaggio.
2. In particolare l'informazione da fornire all'utenza dovrà essere così articolata:
 - a) L'impresa è obbligata ad istituire un numero verde ed a realizzare un sito internet aggiornato su cui riportare tutte le informazioni riferite ai servizi consultabili via web.
 - b) Informazione a bordo:
a cura dell'impresa affidataria, sono affissi su ogni mezzo impiegato un estratto della Carta dei servizi ed ogni altro avviso richiesto dall'Ente Appaltante. Copie della Carta dei servizi devono essere disponibili, gratuitamente e in numero congruo, presso le rivendite dei titoli di viaggio.
 - c) Informazione a terra:
 - le fermate devono essere segnalate da apposite paline. .
 - I prospetti degli orari, dovranno essere esposti presso le fermate e/o bacheche comunali.
 - Eventuali variazioni temporali nei programmi di esercizio dovranno essere opportunamente segnalate tramite avvisi all'utenza posti a bordo dei mezzi di trasporto.
 - In luogo dell'esposizione degli orari presso le fermate, diverse da quelle principali per le quali rimane l'obbligo di esposizione, è consentito all'Azienda di porre a disposizione dell'utenza gli orari medesimi aggiornati ed in numero congruo in tutti i punti vendita dei titoli di viaggio.

- d) Le fermate principali presso le quali devono essere disponibili gli orari, nonché le modalità di esposizione degli orari sono definite dall'Ente
- Gli obblighi di cui ai precedenti punti devono essere espletati dall'impresa entro e non oltre due mesi dalla data di inizio del servizio.
3. Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi, con particolare riguardo al passaggio dall'orario invernale a quello estivo e viceversa, e in ogni caso che preveda un cambiamento degli orari e dei percorsi, il Gestore garantirà una tempestiva informazione all'utenza entro 15 giorni precedenti l'entrata in vigore del nuovo orario e del nuovo servizio.
4. Il Gestore avrà cura di migliorare la comunicazione ed i rapporti con l'utenza anche mediante specifici piani di comunicazione e/o attraverso specifici interventi di formazione e di aggiornamento del personale.

Art. 17 (Vigilanza e sanzioni)

1. Ai sensi dell'art.19, Comma 3, lett. h) del D.Lgs.19 novembre 1997 n. 422, per ogni violazione degli obblighi del contratto di servizio e degli impegni assunti in sede di offerta ed in generale derivanti da obblighi previsti di legge, l'Ente Appaltante applica le sanzioni descritte nel presente articolo al legale rappresentante dell'Impresa affidataria.
2. L'Ente Appaltante esercita tutte le funzioni di vigilanza e controllo sul servizio previste dalla vigente normativa e dal contratto. Per le funzioni di vigilanza e di controllo, l'Ente Appaltante individua soggetti incaricati delle suddette funzioni.
3. In nessun caso l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente può essere invocato dall'Impresa affidataria o dal personale da esso dipendente, quale motivo di esonero o limitazione della responsabilità dell'Azienda o del personale stesso.
4. I dipendenti dell'Ente Appaltante con funzioni di vigilanza e controllo hanno libero accesso agli impianti ed alle vetture dietro esibizione di apposita tessera di servizio. L'Impresa affidataria ha l'obbligo di agevolare l'esercizio dell'attività di cui al punto 2, consentendo l'esame degli autoveicoli e degli impianti, nonché l'accesso alla contabilità, ai bilanci aziendali ed alla documentazione dell'Impresa affidataria relativa alla gestione del servizio oggetto del presente contratto.
5. L'Impresa affidataria dovrà attenersi a tutte le prescrizioni generali e particolari emanate dall'Ente Appaltante.
6. Qualora l'Impresa affidataria ritardasse a documentare la regolarità di cui al D. Leg.vo 395/2000 e s.m. ed integrazioni per la periodica verifica dei requisiti in essa previsti di idoneità morale, professionale e finanziaria, o nel caso le Autorità competenti segnalassero il mancato pagamento degli obblighi contributivi e/o assicurativi, o la mancata corresponsione dei salari al personale dipendente si procederà alla sospensione provvisoria del pagamento del corrispettivo, fino alla regolarizzazione delle pendenze. Analogamente verrà sospeso il pagamento nel caso di mancata produzione della documentazione prevista all'art. 4 comma 12.
7. Qualora venissero accertate e contestate violazioni in ordine a:
- a) variazione abusiva del percorso senza giustificati motivi;
 - b) mancato rispetto delle tariffe;
 - c) mancato rispetto degli orari e delle fermate senza giustificati motivi;
 - d) lievi infrazioni a prescrizioni o a norme di sicurezza;
 - e) variazione del programma di esercizio da cui non deriva una diminuzione dell'offerta;
 - f) mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del presente contratto;
 - g) inosservanza alle disposizioni relative alla libera circolazione dei soggetti svantaggiati di cui all'art. 31 della L.R. n. 30/98;
 - h) ripetuti ritardi nell'adeguare i servizi alle richieste dell'Amministrazione, o nel fornire informazioni sulla gestione dei servizi, non giustificati da esigenze particolari;
- verrà applicata all'Impresa affidataria una sanzione pecuniaria nella misura di Euro 2.500 (duemilacinquecento), da trattenere sul corrispettivo spettante.
- Allorquando venissero accertate e contestate le seguenti violazioni:

- i) utilizzo di materiale rotabile non autorizzato all'immissione in servizio, o non sottoposto alla periodica visita di revisione, o con la polizza RC non in regola;
- j) impiego di personale che non abbia il titolo per la guida di autobus in servizio pubblico o con il quale non sia stato instaurato un regolare rapporto di lavoro;
- k) variazione del programma di esercizio da cui deriva una diminuzione dell'offerta; verrà applicata all'Impresa affidataria una sanzione pecuniaria nella misura di Euro 5.000 (cinquemila), da trattenere sul corrispettivo spettante, ed inoltre per le violazioni di cui al punto "k" verrà decurtato anche il corrispettivo proporzionale alle percorrenze non effettuate.

Ove, nel periodo di vigenza del contratto, vengano accertate tre analoghe infrazioni e/o violazioni, l'importo delle sanzioni previste verrà raddoppiato a partire dalla terza.

Decorsi trenta giorni dalla data di contestazione della violazione senza che essa sia stata rimossa e sia stata fornita valida giustificazione, le predette sanzioni verranno definitivamente incamerate dall'ente appaltante a titolo di penale, fatta salva la facoltà riconosciuta all'Impresa affidataria di ricorrere all'Autorità Giudiziaria competente, in caso di rigetto da parte dell'Ente Appaltante delle giustificazioni addotte dall'Impresa affidataria stessa.

La misura delle sanzioni sopra riportate potrà essere modificata da parte dell'Ente affidante in relazione ad eventuali integrazioni e modifiche del presente contratto.

Art. 18 **(Clausola Risolutiva)**

1. Oltre a quanto previsto dal 1° comma dell'art. 1453 del Codice Civile per casi di gravi inadempienze, il contratto si intende risolto nei seguenti casi:
 - a) mancato inizio del servizio nel termine stabilito nel Contratto;
 - b) mancato rispetto di quanto previsto nell'offerta oggetto di aggiudicazione;
 - c) abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa da parte del Gestore;
 - d) per gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o per reiterate o permanenti irregolarità che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo;
 - e) mancata ottemperanza da parte del Gestore di norme imperative di legge o regolamentari, nonché significative violazioni al Contratto Collettivo Nazionale degli Autoferrotranvieri e degli accordi di 2° livello, ovvero mancata denuncia del personale dipendente agli Enti assicurativi e/o Previdenziali e non effettui il pagamento delle relative contribuzioni;
 - f) qualora il Gestore sia sottoposto a fallimento, ovvero ad altra procedura concorsuale di liquidazione;
 - g) qualora il Gestore perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
 - h) mancata ottemperanza di quanto previsto all'articolo 19, comma 2, del Contratto.
2. In caso di decadenza dall'affidamento e di risoluzione del Contratto nei casi indicati al precedente comma 1 è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell'Impresa affidataria, la quale dovrà risarcire l'Ente affidante in relazione agli eventuali maggiori oneri che lo stesso dovrà sostenere per il riaffidamento del servizio ad un diverso gestore ed in relazione agli ulteriori danni subiti.
3. Nel caso previsto al comma 1, punto b), la risoluzione del contratto è preceduta da una diffida ad ottemperare e, a partire dal 1° giorno di inadempienza, l'importo del corrispettivo è decurtato dall'1 al 5% in relazione all'entità dell'inadempienza, alla durata ed alla recidività.
4. Il Gestore è tenuto comunque, al proseguimento del servizio sino al subentro del nuovo aggiudicatario.

Art. 19

(Divieto di subappalto o cessione)

Sono vietati il subappalto e la cessione anche parziale delle prestazioni di cui al presente contratto.

Art. 20

(Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

Il gestore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

A tal fine dichiara, ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3, l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto a far data dal _____, presso la Banca:

_____ con i seguenti dati identificativi del conto corrente: _____ - Codice

IBAN: _____ - intestatario del conto: _____ -

C.F. _____ -

Che per l'impresa saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

-

C. F. _____ in qualità di Responsabile amministrativo;

In caso di modifiche, il contraente si obbliga a comunicare al Comune di PRIVERNO gli estremi identificativi dei nuovi conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 21

(Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Qualora l'impresa non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della L.136/2010, per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, ed in particolare qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, il presente contratto si risolve di diritto.

2. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sul appaltatore a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.

Art. 22

(Definizione delle controversie)

1. In caso di dissenso in merito alla gestione ed all'esecuzione del Contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.
2. Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di esecuzione del Contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio oggetto del Contratto stesso.
3. La mancata ottemperanza delle disposizioni di cui al comma 2 è causa di risoluzione del contratto.
4. Si stabilisce che il foro competente è quello di Latina .

Art. 23

(Clausole finali)

1. Tutti gli oneri derivanti dal Contratto, comprese le spese contrattuali e di registrazione dovuta a tassa fissa ai sensi del DPR. 26.4.1986 n. 131 e Legge 7 dicembre 1999 n. 472, articolo 8, comma 1, sono a carico del Gestore.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel Contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile, al D. Lgs. 163/2006 ed alla legislazione in materia di trasporti.
3. Il Contratto di servizio è trasmesso in copia al competente Dipartimento della Regione Lazio entro trenta giorni dalla sottoscrizione dello stesso.

Art. 24
(Condizione risolutiva)

Il presente contratto è a intendersi risolto di diritto qualora in esito al ricorso notificato in data 25.6.2012 prot. 11933 del 26.6.2012 al Comune di Priverno, il competente TAR o le successive autorità adite dovessero annullare la procedura di gara e/o dichiarare inefficace/illegittima l'avvenuta aggiudicazione al Consorzio Cotri, senza che quest'ultimo possa avanzare pretese o diritti di sorta. Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del DPR 252 del 1998, il presente contratto è altresì da intendersi risolto di diritto al verificarsi delle fattispecie previste in detto decreto, senza che il Consorzio possa avanzare pretese o diritti di sorta

Art. 25
(Rinvio norme vigenti)

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle norme vigenti in materia ed alle disposizioni di legge in vigore. E richiesto io Segretario comunale, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e lo hanno sottoscritto insieme a me Segretario comunale. Il presente contratto, esente dai bolli ai sensi della L. 460/97 è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, e pertanto a registrazione a tassa, scritta a macchina da persona di mia fiducia, su fogli di carta resa bollata con l'apposizione di marche, occupa per intero.....e righe..... di questa.....fasciata, senza le firme.

IL FUNZIONARIO DEL COMUNE

IL CONSORZIO CoTRI

IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE

Allegati all'originale del Contratto:

A- Programma di esercizio allegato al capitolato di gara

B- Materiale rotabile;

C misure tariffarie

- Offerta tecnica;

- Offerta economica

La presente determinazione:

ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **27 GIUGNO 2012**.

- ☐ non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
- ☐ comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Carla Carletti e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912406);

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1

F.to dott.ssa Carla Carletti

Priverno, li 27.06.2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, 153 e 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio esercizio finanziario 2012 in data odierna

Priverno, li,

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2

F.to Rag. Rache MASTRANTONI

Copia conforme all'originale

Priverno li 27.06.2012

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Dr.ssa Carla CARLETTI